

Integrate le istruzioni dell'Agenzia per l'interpello sui nuovi investimenti

La casistica delle istanze presentate ha consentito di fornire, con la circ. n. 7 di ieri, nuovi chiarimenti rispetto alla precedente circ. n. 25/2016

/ Gianpaolo VALENTE

Con la circolare n. 7 di ieri, l'Agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi dell'interpello sui nuovi investimenti, fornendo ulteriori chiarimenti (anche in inglese) – rispetto alla prima circolare n. 25 del 2016 – alla luce della casistica affrontata in sede di esame delle istanze e dei contributi e delle proposte pervenute a seguito della pubblica consultazione (si veda ["Interpello sui nuovi investimenti anche per ristrutturare aziende in crisi"](#) del 2 giugno 2016).

La circolare si sofferma sulla nozione di **investimento rilevante** ai fini della presentazione dell'istanza (art. 2 del DLgs. 147/2015), ammissibile a condizione che l'iniziativa economica sia di ammontare complessivo non inferiore a 15 milioni di euro, venga realizzata nel territorio dello Stato, abbia carattere duraturo e determini significative e durature ricadute occupazionali e positivi effetti sul gettito.

In caso di investimenti consistenti in operazioni di **acquisizioni di attivi o di partecipazione** (§ 1.1), in particolare, viene chiarito che se l'acquisizione riguarda un'entità estera il vincolo con il territorio dello Stato può essere garantito dalla localizzazione in Italia dell'investitore, ferma restando la quantificazione puntuale del valore dell'investimento attraverso i dati del bilancio dell'acquirente residente e le ricadute occupazionali e i positivi effetti economici e sul gettito in Italia. Viene così superato il chiarimento fornito nel § 2.1 della precedente circ. n. 25/2016.

Quanto alle operazioni di **asset deal** o **share deal** che non si sostanziano nell'acquisizione di attivi o partecipazioni al patrimonio di società residenti o che non implicano l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato (§ 1.2), viene chiarito che "assume sostanzialmente rilievo la realizzazione di qualsiasi iniziativa economica ... che sia in grado di determinare l'afflusso nel territorio dello Stato di risorse finanziarie e, comunque, di ricchezza", quali le operazioni di "rimpatrio" di attività in precedenza delocalizzate all'estero o di rientro degli stessi soggetti (c.d. *in-shoring* o *reshoring*) o di trasferimento in Italia della residenza fiscale di soggetti esteri.

Nei casi di **investimenti cross border** da parte di soggetti esteri (§ 1.3), si precisa che è necessario che la parte dell'investimento effettuato nel territorio dello Stato abbia un valore non inferiore a 15 milioni di euro. Se, invece, l'investimento è effettuato da un soggetto residente su entità estere, assume rilevanza l'intero valore dell'acquisizione, a condizione che trovi evidenza nel proprio bilancio.

Il successivo § 2 della circolare prende in esame le **ricadute occupazionali** dell'investimento, precisando che rilevano anche le ipotesi di mantenimento/salvaguardia parziale del livello occupazionale preesistente all'attuazione dello stesso.

A tal fine, non è necessario che la situazione di crisi dell'impresa sia attestata dall'avvio formale di procedure di cassa integrazione o concorsuali; è possibile, ad esempio, fornire la dimostrazione che sono in corso trattative con le rappresentanze sindacali o documentare accordi intercorsi o in fase di perfezionamento con associazioni di categoria o conclusi sotto l'egida di autorità o entità terze. Può, inoltre, essere utile altra documentazione e/o dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità dell'istante.

La circolare fornisce poi alcuni chiarimenti in relazione alla valutazione della **preventività** delle istanze di interpello (§ 3), con un interessante approfondimento circa la verifica dell'esistenza della **stabile organizzazione** in Italia di soggetti non residenti.

Nello specifico, viene affrontato il caso di un soggetto estero che già esercita in Italia un'attività preesistente rispetto alla data di presentazione dell'istanza volta a valutare la sussistenza di una sua S.O.

Qualora il soggetto estero realizzi un **nuovo piano di investimento** o effettui una modifica un business preesistente, occorre valutare l'introduzione di "elementi oggettivi di discontinuità rispetto alle attività e alle funzioni già ivi esercitate", quali la costituzione di un nuovo business e/o di una nuova azienda, la ristrutturazione, l'ottimizzazione o l'efficientamento di complessi aziendali nuovi, l'assegnazione di nuove commesse relative ad attività o servizi non svolti in precedenza in Italia.

Se, viceversa, viene realizzato un piano di investimento soggetto a implementazione c.d. **progressiva**, che prevede lo svolgimento di attività propedeutiche all'inizio dello svolgimento dell'attività propria dell'impresa, l'elemento di novità circa l'esistenza della stabile organizzazione deve essere correlato all'attività core esercitata, facendo riferimento ai chiarimenti forniti dal Commentario al [modello OCSE](#).

Da ultimo, la circolare illustra al § 4 i rapporti con gli altri strumenti di **tax compliance** (**adempimento collaborativo** e **accordi preventivi**) e si sofferma sulla documentazione da allegare (§ 6), con indicazione degli allegati e dei dati da predisporre, al fine di agevolare la presentazione delle istanze e di evitare successive richieste di regolarizzazione o integrazione.